



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19115

Data: 08/01/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 04/01/2020 relativo all'incontro (14089) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 04/01/2020 tra HC Eppan Appiano (150) e Hockey Unterland Cavaliers (774).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Galimberti Thomas** (n. tessera 69843) della società Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano 150 ai sensi degli artt. 26 e 52, n.2 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 2 giornate inflitte al giocatore **Maino Andrea** (n. tessera 38284) della società Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano 150 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

D) Motivazione:

Galimberti Thomas (n. tessera 69843) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 20,25 il predetto giocatore caricava in maniera scomposta un avversario, facendolo sbattere contro la balaustra.

Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità maggiore di cattiva condotta ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito la carica riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, attesa l' assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché l' insussistenza di precedenti disciplinari specifici contestabili all'atleta segnalato, si ritiene equo infliggere, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 52, n.2 del Regolamento di Giustizia, la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Maino Andrea (n. tessera 38284) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 34,53 il predetto giocatore, mentre si trovava in campo aperto, caricava con il gomito un avversario, colpendolo alla testa. Veniva così punito con penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di gioco.

L'arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo rimaneva per alcuni minuti disteso sulla pista ghiacciata e veniva quindi soccorso dal personale sanitario e da alcuni dirigenti della propria squadra. Successivamente, dopo alcuni cambi di linea saltati, era in grado di riprendere il gioco.

Ciò premesso, la segnalata condotta fallosa appare grave ed idonea a mettere seriamente in pericolo l'altrui incolumità, anche perché commessa in campo aperto e quindi in una situazione in cui è più difficilmente prevedibile da parte del giocatore contro il quale essa è diretta, precludendogli la possibilità di approntare un'adeguata azione difensiva.

Nessuna circostanza attenuante è dunque concedibile al segnalato tesserato, ai fini di una diminuzione dell'infliggenda sanzione disciplinare, che si stima equo quantificare in 2 (due) giornate di squalifica.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Associazione Sportiva Dilettantistica H.c. Eppan Appiano (150).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi